

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

SERGIO RICCHITELLI

GIUSTIZIA DIGITALE PENALE TRA PPT & IA. ORIENTAMENTI METODOLOGICI PER IL SISTEMA GIUDIZIARIO DEL FUTURO

1. Una breve premessa è d'obbligo. Chi scrive è da tempo che si occupa degli scenari tecnologici del processo penale e dell'apparato info-telematico di supporto allo stesso. Da qualche tempo oggetto di attenzione dell'autore di queste note è divenuta altresì l'intelligenza artificiale (AI)¹.

Il sistema giudiziario digitale è senz'altro il futuro del nostro paese. Esso oggi rinviene nei due poli del processo penale telematico e dell'intelligenza artificiale i cardini della sua funzionalità. Sotto il primo versante, dallo scrivente da ultimo approfonditamente indagato², meritano menzione le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale, per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Si vuol far riferimento al d.m. nr.206 del 27 dicembre 2024, con entrata in vigore il 30 dicembre ultimo scorso, che ha novellato il regolamento in materia di PPT dell'anno precedente, recante il nr.217 del 29 dicembre 2023.

Il regolamento ministeriale in questione, reca altresì termini di transizione al nuovo regime. In estrema sintesi, a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, ha

¹ Vedi amplius SERGIO RICCHITELLI: La <<svolta>> telematica del processo penale italiano. Il Portale del Processo penale Telematico, www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 13 aprile 2021; Il sistema penale e l'ordine giudiziario 4.0; profili generali e linee di tendenza. Note in margine ai decreti correttivi della riforma Cartabia, *Gazzetta Forense* nr.3/2024, Giapeto, Napoli; Guida alla riforma "Cartabia" (Legge nr.237/2021. I principi e criteri direttivi e le norme d'immediata applicazione - in vigore dal 19 ottobre 2021.), *istant-book*, Duepuntozero, Molfetta, 2021.; *Intelligenza artificiale e giustizia. Lo stato dell'arte e le prospettive per il nuovo anno*, www.ibattellidelreno.it, Università di Aldo Moro, Bari, 17 dicembre 2024.

² Ci sia consentito in merito SERGIO RICCHITELLI, *La svolta telematica del processo penale. Le cadenze triennali dei depositi online*, www.diritto.it, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 15 gennaio 2025.

luogo esclusivamente con modalità telematiche, ex articolo 111-bis³ c.p.p.. Ciò, dal 1° gennaio 2025, avviene per le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari d'Italia, per le procure europee di stanza in Italia, per gli uffici del GIP, per i tribunali ordinari e per le procure generali presso le corti di appello, limitatamente ai procedimenti di avocazione.

Altro step è previsto al 31 dicembre 2025 allorquando nei suindicati uffici giudiziari, esclusi i tribunali e le procure generali, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni, potrà aversi anche con modalità non telematiche.

Fino alla medesima data suindicata, il deposito in questione, per i procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potrà avere luogo con le medesime modalità.

Uno step intermedio è prefissato al 31 marzo 2025, allorché con modalità anche non telematiche, si potrà procedere all'iscrizione delle notizie di reato, nonché di taluni altri atti inerenti a determinati procedimenti speciali (direttissime, abbreviati e immediati).

Punto di svolta del PPT adottato dal nostro Paese è quello del 1° gennaio 2027. A decorrere da tale data infatti, il deposito di atti e documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, pressoché in tutti gli uffici giudiziari penali. Segnatamente: giudice di pace, procura della Repubblica minorile e pertinente tribunale, tribunale di sorveglianza, corti di appello e corti di cassazione e pertinenti procure generali presso le stesse.

Fino al 31 dicembre 2026, negli uffici del giudice di pace, nelle corti di appello e nella procura generale presso le medesime, il deposito da parte di soggetti abilitati esterni, può avere luogo anche con modalità telematiche. Sino alla medesima data suindicata negli uffici giudiziari penali, or ora elencati, il deposito può avere luogo anche con

³ C.p.p. art.111-bis. Deposito telematico: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche

modalità telematiche, previo provvedimento attestante la funzionalità dei sistemi informatici, pubblicato sul pertinente portale dei servizi telematici, previo adozione del capo dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del dicastero di riferimento.

L'operatività su compendiata è estesa altresì ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri 10° e 11° del c.p.p.. Clausola di salvezza è contenuta nel 9° ed ultimo comma del novellato art.3 del d.m. 217/23, in virtù del quale rimane consentito ai difensori, il deposito mediante PEC per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

2. Il dipartimento dell'innovazione da ultimo citato nel punto che precede, ha dunque emanato – in data 2 gennaio 2025 – indicazioni operative sul PPT, con particolare riferimento alla disciplina transitoria emergente dai due modelli regolamentari citati del 2023 e del 2024. Innanzitutto il dipartimento del ministero di Giustizia italiano spiega l'implementazione dei sistemi informatici per la realizzazione del PPT mediante lo sviluppo di un applicativo – APP – che gestisce telematicamente i flussi di lavoro e gli scambi informativi e documentali bidirezionali tra gli attori interni del procedimento. L'applicativo in questione consente il triplice ordine di funzionalità:
 - 1) la redazione semplificata tramite collegamento diretto all'applicazione word on line di atti nativi digitali, fornendo allo scopo un nutrito gruppo di modelli standard, alternativamente è possibile caricare un atto dall'esterno, cioè autonomamente redatto dall'utente, digitalmente firmato e depositato mediante la medesima APP⁴;
 - 2) la ricerca e lo studio dei documenti dei fascicoli;
 - 3) la formazione e la gestione del fascicolo informatico che si implementa attraverso gli atti formati nei modi suindicati, così come attraverso l'acquisizione automatica degli atti provenienti dal portale delle notizie di reato e dal portale deposito atti penali.

Un regime transitorio era stato previsto sino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 87 del decreto legislativo 150 del 2022; il d.m. 206 del 2024 nel novellare integralmente

⁴ Si rammenta che APP mette a disposizione le funzionalità di firma remota ossia senza necessità di deposito di firma e senza necessità di smart card.

L'articolo 3 del d.m. del 2023 nr.217, ha in buona sostanza attuato una proroga, fino al 31 dicembre 2025, del regime di doppio binario telematico/cartaceo. Resta ferma l'obbligatorietà del deposito telematico, nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio del 2025, l'obbligatorietà telematica del deposito è contemplata per i procedimenti che si trovano in udienza preliminare, nella fase predibattimentale e dibattimentale di 1° grado e nei riti alternativi del patteggiamento del procedimento per decreto e di messa alla prova.

Ancora, fino al 31 marzo 2025, negli indicati uffici potrà aversi una modalità non telematica per l'iscrizione delle notizie di reato, per il deposito di atti e documenti, con particolare riferimento al giudizio abbreviato, immediato e direttissimo. Il doppio binario, fino al 31 dicembre dell'anno in corso, resta per le misure cautelari e per le impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

Previsione di chiusura delle indicazioni operative ministeriali è quella in virtù della quale l'obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027. Gli uffici interessati a tale ulteriore e finale step sono:

- a) ufficio del giudice di pace;
- b) Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) Tribunale per i minorenni;
- d) Tribunale di sorveglianza;
- e) Corte di appello;
- f) Procura generale presso la Corte di appello;
- g) Corte di cassazione;
- h) Procura generale presso la Corte di cassazione.

Tanto rappresentato in chiave di inquadramento ricognitivo, il ministero si cimenta nelle indicazioni operative indirizzate agli uffici giudiziari interessati per l'obbligatorietà dei depositi telematici degli atti processuali.

3. L'APP del PPT è accessibile previo inserimento delle proprie credenziali ADM. Nell'url va inserita la città dell'iscritto di appartenenza del proprio ufficio. All'utilizzo dell'applicativo è prodromico di individuare i profili da associare a ciascun utilizzatore per consentire la loro corretta attribuzione, a seconda del ruolo e delle attività che il

singolo svolge all'interno di un determinato ufficio. La completa attività di profilazione seguirà le modalità in uso presso ciascun presidio giudiziario.

Indispensabile poi è la necessaria attivazione della firma remota per i magistrati in servizio, nonché per il personale amministrativo che presta assistenza negli uffici giudiziari. L'accesso ad APP è riservato agli utenti del dominio giustizia debitamente profilati ed assegnati o addetti al settore penale. L'accesso è consentito con un semplice riferimento per le credenziali ADM – nome utente e password – del singolo utente, così per la PEO.

L'accesso ad APP può avvenire anche da remoto mediante apertura di apposito ticket per la configurazione sul pc dell'amministrazione in uso all'utente. La visibilità degli atti e documenti del fascicolo è strettamente collegata alla cosiddetta profilazione del singolo utente.

L'indicata attività è demandata ai singoli uffici che potranno procedere a determinare gli ambiti di accesso ad APP dei propri magistrati e del personale amministrativo, così come la visibilità dei singoli procedimenti.

In ordine alla redazione dei provvedimenti, le indicazioni operative sono molto dettagliate. La redazione dei provvedimenti in APP è libera ed elastica, essendo possibile la redazione delle bozze di provvedimenti agli utenti debitamente profilati; l'APP, per garantire la massima libertà e autonomia decisionale e redazionale degli atti, mette a disposizione del magistrato varie modalità di redazione dei provvedimenti; in particolare tre modalità differenti per l'implementazione del fascicolo informatico.

- 1) tramite la funzione <<carica atto da firmare>> è possibile acquisire atti processuali tipici dell'ufficio che opera e della fase processuale di riferimento, firmandoli digitalmente, attraverso l'inserimento delle apposite credenziali;
- 2) attraverso la funzione <<redigi atto>> è possibile attivare il percorso guidato di redazione di un atto, usufruendo dell'acquisizione automatica dei dati di registro e dei numerosi modelli presenti nell'applicativo;
- 3) infine con la funzione <<carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari>> è possibile implementare la sezione documentale del fascicolo, con atti prodotti dai soggetti abilitati esterni.

Tale fondamentale funzionalità consente l'implementazione del fascicolo digitale, anche con atti non nativi digitali – debitamente convertibili in digitali – e in particolare, nelle ipotesi di produzione di documenti a cura delle parti, in sede di udienza. È evidente che spetta esclusivamente al magistrato valutare l'atto in formato analogico e se acquisirlo, dandone atto a verbale e contestualmente disponendo la sua acquisizione in formato digitale, mediante la già menzionata funzione a cura dell'ausiliario.

Tutte e tre le citate modalità di creazione e acquisizione di atti e documenti – <<carica atto da firmare>>, <<redigi atto>>, <<carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari>> – si collegano a titolari dedicati diversi per singolo ufficio e fase procedimentale.

L'obbligatorietà della firma digitale dei provvedimenti è ovviamente connessa esclusivamente alle due funzioni <<carica atto da firmare>> e <<redigi atto>>, non essendo prevista alcuna firma digitale nel caso di caricamento di un atto non nativo digitale, ossia analogico, sottoposto precedentemente a scansione.

4. La firma digitale dei provvedimenti e dei verbali di udienza è richiesta ed è riservata esclusivamente ai magistrati ed al personale amministrativo. Al fine di sottoscrivere provvedimenti e verbali, l'utente deve essere dotato di firma remota digitale⁵.

I soggetti che non abbiano ancora richiesto o che non abbiano attivato nei termini la firma remota, possono richiederla ai referenti dei locali CISIA, agli indirizzi mail dedicati⁶.

La direzione generale, in sinergia col comitato tecnico composto da magistrati in servizio, presso gli uffici giudiziari di primo grado, ha realizzato e perfezionato un cosiddetto titolare degli atti: l'elenco delle tipologie di atti processuali indicati nel codice. Viene quindi raccomandato agli uffici giudiziari, soprattutto in fase di redazione mediante carica atto da firmare, di eseguire la corretta individuazione dell'atto caricato, per evidenti ragioni di qualità, allineamento, univocità del dato, anche a fini statistici ed organizzativi, dell'ufficio e dell'utente.

⁵ Ciò che era già previsto dalla direzione generale ministeriale sin dal settembre/novembre 2024.

⁶ Nell'indirizzo va selezionata una delle cinque sedi dei locali CISIA relativa ai cinque distretti più importanti d'Italia: da nord a sud, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.

L'individuazione del corretto atto e provvedimento è disponibile per l'utente mediante le sezioni laterali di ricerca per fase e rito, ed anche mediante una veloce ricerca testuale associata alla denominazione dell'atto e al corrispondente articolo di riferimento disciplinante l'atto medesimo. Va da sé che il titolare è in costante e progressiva implementazione, essendo oggetto di successive integrazioni con i prossimi venturi rilasci ed aggiornamenti di APP. Nel caso in cui l'atto che si sta acquisendo nel sistema informatico, non fosse presente nel titolare, APP prevede la possibilità per l'utente di caricare l'atto semplicemente selezionando la voce "atto generico"⁷.

5. A fronte di tale capillare descrittiva del processo penale telematico, lo studioso non può non porsi il problema del come tale predisposizione infotelematica potrà interagire con l'ultima frontiera digitale, offerta dall'intelligenza artificiale⁸.

Il problema che oggi costituisce l'avamposto di frontiera dell'intelligenza artificiale è quello del bias; il bias AI, detto anche bias dell'algoritmo, che si riferisce al verificarsi di risultati distorti, dovuti a pregiudizi umani che distorcono i dati di training originali, o l'algoritmo AI, portando a risultati distorti e potenzialmente dannosi.

Quando i pregiudizi AI non vengono affrontati, possono avere un impatto sul successo di un'organizzazione e ostacolare la capacità delle persone di partecipare all'economia e alla società. Il bias riduce la precisione AI e quindi il suo stesso potenziale. I modelli su cui si basano gli sforzi AI assorbono i pregiudizi della società, che possono essere silenziosamente incorporati nelle montagne di dati su cui vengono addestrati⁹.

Quando AI commette un errore, a causa di pregiudizi, ad esempio gruppi di persone a cui vengono negate opportunità, erroneamente identificate in fotografie e/o ingiustamente puniti, l'organizzazione subisce danni al proprio marchio e alla propria reputazione. Esemplicando. Nel settore sanitario la sotto rappresentazione dei dati

⁷ Le indicazioni operative ministeriali, si chiudono con note di informazioni e assistenza, mediante le quali, assicurata la massima diffusione tra il personale amministrativo e magistratuale si ritiene di poter agevolare la messa a regime di APP.0 per la migliore efficacia del processo penale telematico italiano.

⁸ Vedi SERGIO RICCHITELLI, *Intelligenza artificiale e giustizia. Lo stato dell'arte e le prospettive per il nuovo anno*, www.ibattellidelreno.it, Università di Aldo Moro, Bari, 17 dicembre 2024.

⁹ Si può ben dire che mentre l'uso dell'intelligenza artificiale diventa sempre più diffuso, le organizzazioni complesse stanno ancora impegnandosi per affrontare i pregiudizi pervasivi.

relativi alle donne o ai gruppi minoritari, può distorcere gli algoritmi predittivi AI. Mentre gli strumenti AI possono semplificare l'automazione della scansione curriculare, durante una ricerca per aiutare a individuare i candidati ideali, le informazioni richieste e le risposte selezionate possono ottenere risultati sproporzionati tra i gruppi.

Gli strumenti di polizia predittiva, utilizzati da alcune organizzazioni nel sistema di giustizia penale, dovrebbero identificare le aree in cui è probabile che si verifichi il crimine. Tuttavia si basano su dati storici, sugli arresti che possono rafforzare i modelli esistenti di profilazione razziale, così prendendo di mira sproporzionatamente le comunità minoritarie. Volendo raccogliere in un organigramma le fonti di distorsione, ecco qui di seguito alcuni dei tipi più comuni di bias AI:

- 1) bias da algoritmo. La disinformazione può risultare se il problema o la domanda posta non è del tutto corretta o specifica;
- 2) bias cognitivo. L'intelligenza AI richiede input umani e gli esseri umani sono fallibili. I pregiudizi personali possono insinuarsi, senza che l'operatore se ne renda conto;
- 3) bias di conferma. Strettamente correlato al bias cognitivo, accade allorché AI fa troppo affidamento su convinzioni o tendenze preesistenti nei dati, raddoppiando i pregiudizi esistenti e rivelandosi incapace di identificare nuovi modelli o tendenze;
- 4) bias di esclusione. Questo tipo distorsivo si verifica quando i dati importanti vengono esclusi dai dati utilizzati sovente, perché lo sviluppatore non è riuscito a vedere fattori nuovi e importanti;
- 5) bias di misurazione. La distorsione in questo caso è causata da dati incompleti; può essere dovuta a una svista ovvero a una mancanza di preparazione, per cui i risultati non includono la popolazione che dovrebbe essere considerata;
- 6) bias di omogeneità. È questo il caso in cui vi è la tendenza, da parte delle persone, ad elaborare e sviluppare algoritmi non in grado di distinguere tra individui, che non fanno parte del gruppo analizzato;

- 7) bias da pregiudizio. È il bias degli stereotipi e dei presupposti sociali errati che vengono insinuati nell'algoritmo, portando a risultati inevitabilmente distorti. Ad esempio allorquando AI restituisce una ricerca afferente che nel mondo sanitario i maschi sono medici e le donne infermiere;
- 8) bias di richiamo. Si sviluppa allorquando le etichette vengono applicate in modo incoerente da osservazioni soggettive;
- 9) bias da distorsione da campionatura selettiva. Lo si ha allorquando i dati utilizzati per addestrare il modello non si rivelano abbastanza rappresentativi sotto il versante categoriale;
- 10) bias da stereotipi. Si verifica allorché un sistema AI rafforza stereotipi dannosi; un approccio ingenuo consiste nel rimuovere le classi protette – il sesso o la razza – dai dati, così eliminando le etichette che rendono distorto l'algoritmo.

Il primo passo per evitare la trappola dei pregiudizi è semplicemente quello di fare un passo indietro all'inizio e riflettere sullo sforzo dell'intelligenza artificiale. La AI richiede una governance, ovvero la capacità di dirigere, gestire e monitorare le attività di intelligenza artificiale di una qualsiasi organizzazione.

La governance della AI include metodi che mirano a valutare equità ed inclusione, di qui la necessità di elaborare modelli inibitori dei pregiudizi onde evitare distorsioni nell'alimentazione dell'algoritmo AI. A tal fine occorre innanzitutto selezionare il modello di apprendimento corretto. In secondo luogo procedere ad addestramento con i dati giusti, ossia completi ed equilibrati, al fine di evitare inique sperequazioni. Occorre quindi scegliere un team equilibrato ed effettuare il trattamento dei dati in modo consapevole. I bias infatti possono insinuarsi in qualsiasi momento ed essere immessi nell'intelligenza AI.

Siccome nessun modello è mai completo o permanente occorre un monitoraggio continuo. A parte le influenze umane e di dati, a volte può essere la stessa infrastruttura a causare distorsioni. Questo tipo di controllo funzionale ad evitare problemi infrastrutturali, richiede investimenti nelle più recenti infrastrutture digitali e tecnologiche.

Questo offerto è solo un quadro di riferimento generale delle problematiche attuali che il bias comporta nel suo dispiegarsi verso l'intelligenza artificiale; va da sé che l'artefice resta l'uomo, con le sue capacità e con la sua onestà intellettuale e ad esso bisognerà fare dunque capo, sia per responsabilità che per capacità meritocratiche.